

Accordo quadro tra OeAD GmbH e Università di Napoli L'Orientale

Premessa

L'Università di Napoli L'Orientale, Via Chiatamone 61/62, 80121 Napoli, Italia, d'ora innanzi 'Università ospitante', rappresentata dal Rettore Prof. Dr. Roberto Tottoli,

e l'OeAD-GmbH – Agenzia per la formazione e l'internazionalizzazione, Ebendorferstraße 7, 1010 Wien, Austria, di proprietà della Repubblica Austriaca e dotata di finanziamento pubblico, d'ora innanzi „OeAD-GmbH“, rappresentata dal suo direttore Jakob Calice, PhD, dichiarano:

per consolidare la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione universitaria e nella consapevolezza che la promozione della lingua tedesca (in particolare della sua varietà nazionale austriaca) e delle differenze storico-culturali dei paesi europei di lingua tedesca nella formazione universitaria occupa un posto rilevante, le due parti concordano di collaborare sulla base di quanto qui di seguito specificato.

1. Oggetto dell'accordo

1. Oggetto dell'accordo è da un lato l'attivazione di un posto di lettore di lingua tedesca, cultura e letteratura austriaca presso l'Università di Napoli L'Orientale, Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati, e il suo finanziamento da parte dell'università ospitante e d'altro lato l'impegno della OeAD-GmbH affinché la posizione sia occupata da una persona adeguatamente qualificata selezionata in Austria tramite bando.
2. La descrizione del posto da occupare, l'ambito di attività e il programma di lavoro sono precisati nell'allegato A „Descrizione del lettorato“. Modifiche a tale allegato vanno concordate tra le parti.

2. Compiti e doveri dell'Università ospitante

1. L'Università ospitante mette a disposizione un posto di lettore, ai sensi dell'art.1 dell'accordo.
2. L'Università ospitante ha la facoltà di scegliere tra domande trasmesse dall'OeAD GmbH, in seguito a bando e preselezione. All'Università ospitante spetta la decisione finale della scelta.
3. L'Università ospitante stipula con il lettore/la lettrice un contratto di lavoro della durata di almeno 12 mesi (corrispondente a un intero anno accademico inclusi i periodi di sospensione dell'attività didattica) dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, e fino a un massimo di 60 mesi (5 anni).
4. Il contratto di lavoro con l'Università ospitante è basato sulle condizioni di lavoro e di retribuzione dell'Università ospitante e regola in modo vincolante il profilo del Lettorato per tutti gli aspetti: retribuzione, orario di esercitazioni e altri impegni di lavoro ad esse

correlati (ad es. preparazione delle esercitazioni, collaborazione nella verifica del profitto, ecc.), piano ferie, norme assicurative (in particolare Assicurazione Previdenziale, inclusa l'assicurazione medica, infortuni e contributi pensionistici). Il modello di contratto è nell'allegato B.

5. L'Università ospitante offre assistenza al lettore /alla lettrice nella ricerca di un alloggio adeguato.
6. L'Università ospitante mette a disposizione del/della lettore/lettrice un'adeguata postazione di lavoro, conforme agli standard locali, nella sede dell'Ateneo, dotata di computer e accesso a internet.
7. L'Università ospitante – rappresentata dai corrispondenti referenti istituzionali (indicati nel profilo del dottorato, allegato A) – si assume il compito di controllo e verifica dell'attività del/della lettore/lettrice, così come previsto da contratto. L'Università ospitante si impegna a favorire l'integrazione del/della lettore/lettrice, a beneficio di entrambe le parti.
8. Il contratto di lavoro tra l'Università ospitante e il/la lettore/lettrice non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro tra il/la lettore/l e l'OeAD-GmbH.
9. L'Università ospitante redige un rapporto annuale sull'attività del/della lettore/lettrice che invia all'OeAD-GmbH (v. anche art. 4.3).

3. Compiti e doveri dell'OeAD-GmbH

1. L'OeAD-GmbH bandisce in Austria un posto di dottorato e ne dà diffusione.
2. L'OeAD-GmbH sottopone tutti/e i/le candidati a una preselezione, che nella prima fase consiste in un giudizio espresso sulla base della documentazione presentata e in una seconda in colloqui. Tutti/e i/le candidati giudicati/e idonei/e vengono invitati/e a presentare una seconda candidatura on-line indicando la sede per la quale intendono candidarsi. Sulla base delle domande pervenute si prepara una graduatoria e le candidature con relativa documentazione vengono trasmesse dall'OeAD-GmbH all'Università ospitante.
3. Alla stipula del contratto tra l'Università ospitante e un/una candidato/a scelto dall'Ateneo dalla rosa inviata dall'OeAD-GmbH, l'OeAD-GmbH assegnerà eventualmente un finanziamento al/alla lettore/lettrice per il suo aggiornamento scientifico e/o per altre attività al di fuori del suo rapporto di lavoro con l'Università ospitante e ne darà informazione all'Università ospitante.
4. L'OeAD-GmbH copre ogni anno i costi di un solo viaggio di andata e ritorno del/della lettore/lettrice.
5. L'OeAD-GmbH organizza attività di preparazione e aggiornamento per i/le partecipanti al programma austriaco di dottorato.
6. L'OeAD-GmbH offre al/alla lettore/lettrice materiali bibliografici a sostegno della sua attività; i volumi sono assegnati permanentemente alla Università ospitante.

4. Scambio di informazioni

1. Le due parti dell'accordo designano ciascuna una persona di riferimento, che è responsabile per l'attuazione di questo accordo.
2. Le due parti dell'accordo si obbligano a informare immediatamente l'altra parte su ogni circostanza che dovesse essere di ostacolo o impedimento per l'attuazione del presente accordo o l'attività del/della lettore/lettrice. Questo vale anche nel caso in cui una delle due parti voglia modificare o interrompere prima della scadenza il contratto di lavoro o l'incentivo assegnato al/alla lettore/lettrice. Va altresì comunicato immediatamente all'altra parte dell'accordo se il/la lettore/lettrice cessa il rapporto di lavoro con l'Università ospitante e/o il rapporto contrattuale con l'OeAD-GmbH, non risiede più nel luogo in cui si

trova l'Università ospitante oppure avvia altre attività che sono contrarie o di impedimento all'attuazione dell'accordo.

3. L'Università ospitante entro e non oltre il 31.3. di ogni anno invia all'OeAd GmbH una relazione con il resoconto dell'attività del/della lettore/lettrice (vedi anche art. 2.9) in adempimento dell'accordo di cooperazione tra l'Università ospitante e l'OeAD GmbH. Entro un mese dalla ricezione della comunicazione l'OeAD-GmbH comunicherà all'Università ospitante se intende continuare ad assegnare una sovvenzione al/alla lettore/lettrice. Nel caso in cui dopo tale scadenza insorgessero circostanze non previste (per es. dimissioni del/della lettore/lettrice o circostanze che mettono in discussione la sovvenzione del/della lettore/lettrice), le due parti saranno immediatamente reciprocamente informate.
4. Nel caso di una cessazione (anticipata) o di un mancato rinnovo del contratto di lavoro stipulato tra l'Università e il/la lettore/lettrice oppure in caso di una conclusione (anticipata) ovvero di mancata proroga dell'assegnazione della sovvenzione al/alla lettore/lettrice da parte dell'OeAD-GmbH, le parti stabiliranno di comune accordo la procedura da seguire per la riassegnazione del posto di dottorato e per la proroga dell'accordo quadro per i successivi 5 anni.

5. Durata e risoluzione dell'accordo

1. Il presente accordo si conclude il 30.09.2028 e può essere prorogato per ulteriori 5 anni di comune accordo tra le due parti. Le due parti si impegnano a comunicare otto mesi prima della scadenza dell'accordo se si intende o meno prorogare l'accordo.
2. Nel caso previsto dall'art.4 §4 (riassegnazione del posto di dottorato), l'accordo deve essere prorogato di cinque anni, di comune accordo tra le parti.
3. Il presente accordo può essere disdetto per iscritto da una delle due parti con un preavviso di 6 mesi prima del 30 settembre di ogni anno.
4. Le due parti concordano che dopo la firma dell'accordo da entrambe le parti, in ogni caso per un periodo di 36 mesi sono garantite le condizioni necessarie per l'attuazione di questo accordo.
5. Il presente accordo può essere disdetto senza preavviso da una delle due parti, se una delle due parti, nonostante richiami scritti, per un lungo periodo di tempo non rispetta condizioni essenziali di quest'accordo o contravviene ad esse ripetutamente. La parte che è colpevole del mancato rispetto dell'accordo, dovrà risarcire all'altra parte i danni derivanti dalla risoluzione anticipata dell'accordo.

6. Contenziosi, tribunale competente

1. Nessuna modifica può essere apportata alla presente convenzione senza l'accordo di ambedue i contraenti. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione degli atti convenzionali stipulati saranno risolte di comune accordo tra le parti

7. Allegati, Copie

1. Gli allegati sono parte integrante del presente accordo e possono essere modificati solo di comune accordo tra le parti.
2. Il presente accordo è stipulato in due originali in lingua italiana e due originali in lingua tedesca, tutti facenti fede. Ogni contraente riceve una copia.

Napoli,

08 MAR. 2023

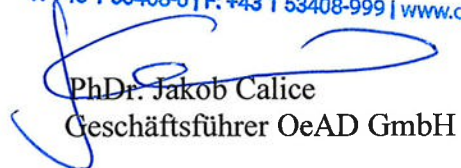


Prof. Dr. Roberto Tottoli
Rektor der Universität di Napoli L'Orientale

Vienna, 4.4.2023

= oead

OeAD-GmbH | Agentur für Bildung und Internationalisierung
OeAD-GmbH | Agency for Education and Internationalisation
1010 Wien | Vienna, Ebendorferstraße 7
T: +43 1 53408-0 | F: +43 1 53408-999 | www.oead.at



PhDr. Jakob Calice
Geschäftsführer OeAD GmbH

Allegati:

Allegato A: Profilo del lettorato

Allegato B: Modello di contratto dell'Ateneo ospitante